

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA
DISTRIBUZIONE IDRICA

*Approvato con deliberazione commissariale n. 16 del 03.08.1999
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 30.08.1999 n. 3945*

Premessa

Per Utente del servizio si intenderà ogni persona fisica o giuridica che in concreto utilizzi, o che abbia diritto ad utilizzare, i servizi erogati dall'A.P.M. .

L'esercizio della distribuzione idrica da parte dell'A.P.M., nel seguito definita in breve Azienda o A.P.M., verrà effettuato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nel tempo vigenti ed in particolare nel rispetto delle seguenti norme:

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36, avente ad oggetto: Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996, contenente norme di attuazione della Legge n.36/94;
- Legge Regione Marche 22 giugno 1998, n. 18, concernente: "Disciplina delle risorse idriche";
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 - art. 25, di attuazione della Direttiva n. 93/13/CEE, in materia di contratti stipulati con i consumatori;
- Legge 30 luglio 1998, n. 281, "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";
- Leggi n. 127/97 e n. 191/98, per quanto concerne la semplificazione burocratica in materia di rapporti d'utenza;
- Provvedimenti in materia tariffaria e fiscale;
- Direttive ministeriali sulla Carta dei servizi;
- Convenzione fra Comune di Macerata ed A.P.M., con annesso Disciplinare, contenenti le modalità di gestione del Ciclo idrico nel Comune;
- Carta dei servizi A.P.M.;
- presente Regolamento.

Eventuali difformità del presente Regolamento, attuali o sopravvenute nel tempo, si intenderanno risolte nel senso più favorevole all'Utente, dovendo l'A.P.M. uniformare le proprie attività e procedure alle norme indicate al punto precedente, così come vigenti nel tempo per effetto di loro modifiche od integrazioni.

Art. 1

Esercizio della Distribuzione idrica

- 1) - L'esercizio della Distribuzione idrica nel territorio servito è effettuato dall'A.P.M., a ciò istituita ai sensi dell'art. 22 - lett. c)- della Legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le Norme del presente Regolamento.
- 2) - L'A.P.M. deve altresì conformarsi, prioritariamente, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari indicate nella premessa, nonché alla convenzione in atto con il Comune di Macerata per l'esercizio della Distribuzione idrica e delle attività connesse di fognatura e depurazione dei reflui.

Art. 2

Criteri e limiti della Distribuzione

- 1) - L'A.P.M. distribuisce l'acqua per uso domestico e per altri usi, nei limiti dell'estensione e della potenzialità delle reti di distribuzione e degli impianti gestiti, a chiunque ne faccia richiesta impegnandosi a corrispondere i contributi fissati dal presente Regolamento.
- 2) - Per le zone non servite l'A.P.M. può accogliere le richieste, previo accordo con il Comune, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la costruzione delle occorrenti condotte stradali, con relative derivazioni; l'entità e le modalità di pagamento del contributo predetto sono determinate dall'A.P.M. in relazione alle caratteristiche della richiesta ed all'entità delle opere da eseguire.
- 3) - L'A.P.M. deve porre ogni cura affinché la fornitura idrica sia effettuata con la massima regolarità e continuità, non assumendo peraltro responsabilità per le eventuali interruzioni dovute a causa di forza maggiore e per gli eventuali danni conseguenti.
- 4) - Nei casi di accertata carenza quantitativa o qualitativa nel rifornimento idrico, da qualunque causa dipendente, l'A.P.M. si riserva di proporre alle Autorità competenti l'emanazione di ordinanze di temporanea limitazione o soppressione per determinate utilizzazioni dell'acqua.
- 5) - Resta in ogni caso escluso il riconoscimento di danni per mancato uso di impianti, sospensione di attività e simili, in conseguenza di disservizi nella Distribuzione idrica dipendenti e non dagli eventi indicati nei precedenti commi.

Art. 3

Norme generali di somministrazione

- 1) - La somministrazione dell'acqua potabile è effettuata ai conduttori di stabili, di insediamenti produttivi e di ogni altra unità immobiliare od esercizio di attività, in relazione al tipo d'uso dichiarato nella richiesta.
- 2) - Qualora il conduttore o l'esercente dell'attività non sia proprietario dello stabile servito è necessario il consenso legale da parte della proprietà.
- 3) - Negli edifici condominiali di nuova edificazione la somministrazione sarà plurima, in relazione al numero degli appartamenti o delle unità immobiliari comunque da servire.
- 4) - Negli edifici condominiali esistenti, a giudizio insindacabile dell'A.P.M., per ragioni tecniche, possono essere attivate più Utenze nello stesso fabbricato e nel numero da definire.
- 5) - La richiesta di somministrazione presuppone che l'Utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, licenze o concessioni in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti, rilasciate dalle Autorità competenti relativamente agli stabili od alle attività da servire.
- 6) - Per le richieste di aumento quantitativo della somministrazione, o di variazione del tipo di utilizzazione, valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove Utenze.

Art. 4

Sistema di distribuzione

- 1) - La Distribuzione dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.
- 2) - Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche antincendio o casi particolari, od utilizzi temporanei, autorizzati dall'A.P.M. .

Art. 5

Allacciamenti alla rete di distribuzione

- 1) - La richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua, ancorchè ricevuta per via telefonica od altro mezzo, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'A.P.M. e deve essere firmata dal richiedente, anche in tempo successivo in caso di richiesta telefonica, o da un legale rappresentante o delegato.
- 2) - Ogni richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua comporta il pagamento dei contributi stabiliti nelle Norme Integrative al presente Regolamento, vigenti al momento dell'accettazione della richiesta stessa.

3) - I contributi predetti saranno dovuti anche per le successive modifiche richieste dall'Utente, o dal proprietario del fabbricato, dall'esercente di attività od imposte da ragioni tecniche o provocate dall'Utente stesso.

Art. 6

Esecuzione degli allacciamenti

- 1) - Ogni edificio, stabilimento od esercizio di attività deve avere una diramazione separata, con una distinta presa d'acqua su di una condotta principale.
- 2) - In casi particolari l'A.P.M. ha la facoltà di allacciare più edifici od appartamenti con una stessa derivazione di presa.
- 3) - Il diametro delle prese sino al contatore è determinato dall'A.P.M., tenendo conto della quantità d'acqua richiesta; il diametro stesso è comunque subordinato a quello della condotta principale.
- 4) - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di condutture e/o di apparecchiature su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dall'A.P.M. direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.
- 5) - Il Richiedente ha il diritto di far eseguire i lavori di posa delle tubazioni secondo il tracciato concordato preventivamente con l'A.P.M., avendo provveduto, se necessario, ad ottenere l'autorizzazione dei proprietari degli immobili interessati, esonerando l'Azienda stessa da ogni responsabilità in merito.
- 6) - L'A.P.M. si riserva il diritto di allacciare altri Utenti sulle derivazioni di presa posate in suolo pubblico od in proprietà privata, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura a quelli preesistenti.
- 7) - Per la riparazione di guasti provocati da terzi sulle derivazioni, l'A.P.M. si riserva il diritto al risarcimento dei danni.
- 8) - A chiunque altro diverso dall'Azienda è fatto divieto di manomettere, spostare o modificare le derivazioni o parte di esse, ancorché insistenti su terreno privato.
- 9) - Il Richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'A.P.M., deve provvedere, a sua cura e spese, all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini necessari per la costruzione degli impianti di derivazione per la parte insistente in proprietà privata.

Art. 7

Proprietà delle condotte e delle prese

- 1) - Le condotte stradali e le derivazioni di presa, fino al contatore compreso, comunque realizzate e costituenti nel loro insieme il "Pubblico Acquedotto", sono di esclusiva proprietà del Comune o dell'A.P.M., che ne curerà in ogni caso la manutenzione, assumendo tutte le conseguenti responsabilità connesse all'esercizio delle condotte medesime, rimanendo comunque a carico dell'Utente le opere murarie,

gli scavi, i rinterri ed i ripristini necessari per l'esecuzione degli interventi di riparazione o manutentivi sulla parte insistente in proprietà privata.

2) - Gli impianti e le tubazioni poste a valle del contatore sono invece di proprietà dell'Utente, che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

Art. 8

Responsabilità dell'Utente

1) - L'Utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione di presa per il tratto insistente su proprietà privata.

2) - L'Utente è pertanto responsabile dei danni a lui imputabili, per qualsiasi causa, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, esclusi i casi di forza maggiore.

3) - In particolare Egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo dell'acqua al contatore e nella derivazione.

4) - Sono comunque a carico dell'Utente eventuali spese sostenute dall'A.P.M. per il disgelo od eventuali riparazioni o sostituzioni, in conseguenza di ogni evento a lui imputabile.

5) - Restano altresì a carico dell'Utente le responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi a causa di rotture o perdite sulle derivazioni di presa insistenti in proprietà privata, qualora non conformi alle norme di collocazione di cui al 5° comma del successivo articolo.

Art. 9

Apparecchi di misura (Contatori)

1) - Il tipo e la portata degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dall'A.P.M. in relazione alle caratteristiche della somministrazione richiesta.

2) - Tali apparecchi sono installati solo da parte dell'A.P.M. la quale ha la facoltà di sostituirli quando ritenuto opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione.

3) - Le sostituzioni o gli spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'Utente sono eseguiti a spese del medesimo.

4) - Gli apparecchi sono di proprietà dell'A.P.M.; gli Utenti ne sono pertanto consegnatari e responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato, anche da terzi.

5) - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Azienda e preferibilmente nel punto più prossimo alla conduttura stradale, non esposti al gelo e di facile accesso agli incaricati dell'A.P.M. . A monte del contatore sarà collocato un rubinetto d'arresto ed a valle una valvola di ritegno e di sezionamento. Le reti private interne dovranno essere dotate di uno scarico, possibilmente installato in idoneo pozzetto al confine di proprietà in prossimità del contatore.

6) - Sono a carico dell'Utente eventuali autorizzazioni di terzi necessarie per la realizzazione di nicchie o manufatti esterni per l'alloggiamento dei contatori.

- 7) - Negli edifici condominiali di nuova costruzione i contatori a servizio delle singole unità immobiliari saranno collocati in batteria ispezionabile con un unico accesso.
- 8) - L'A.P.M., in caso di interventi di manutenzione, ha la facoltà di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, per modifiche edilizie od ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.
- 9) - Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di sigillo di garanzia apposto dall'A.P.M. .
- 10) - L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
- 11) - La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della somministrazione, non esclusa l'azione giudiziaria contro i responsabili, fermo l'addebito ai medesimi delle spese occorse.
- 12) - In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'Utente ne darà immediato avviso all'A.P.M., affinché questa possa provvedere ad eliminare ogni causa di danno o di non corretta misurazione, fatti dei quali essa comunque non risponde.
- 13) - Per quanto concerne gli apparecchi di misura installati presso l'Utente precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'A.P.M., ove ritenga che il contatore sia stato collocato in luogo non conforme alle normative od inadatto alle verifiche, alla rilevazione dei consumi od alla sua conservazione, può disporre lo spostamento, previo preavviso all'Utente, al quale faranno carico eventuali opere murarie e ripristini occorrenti, mentre saranno a carico dell'A.P.M. mano d'opera e materiali idraulici necessari. Qualora invece lo spostamento si renda necessario per fatto dell'Utente tutti gli oneri saranno a suo carico.
- 14) - Le specifiche modalità tecniche di installazione dei contatori sono definite nelle Norme Integrative annesse al presente Regolamento, o mediante disposizioni degli organi tecnici dell'Azienda.

Art. 10

Contratto di somministrazione

- 1) - La somministrazione dell'acqua avviene previa stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle Parti. La formazione del contratto può avvenire anche per mezzo di corrispondenza commerciale, che può essere inoltrata anche per via telematica.
- 2) - L'impegno reciproco decorre dal giorno della posa del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno della riapertura se trattasi di riattivazione di utenza.
- 3) - La durata normale del contratto è stabilita in un anno solare. La prima scadenza è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione. Ad ogni scadenza il contratto si intende tacitamente prorogato per un ulteriore anno solare, salvo disdetta da parte dell'Utente da farsi in forma espressa con un congruo preavviso.

4) - In caso di subentramento di altri soggetti nella somministrazione, o di cessazione della stessa per qualunque motivo, il contratto in essere si intende automaticamente risolto, salvi i diritti conseguenti alle somministrazioni intervenute.

5) - L'Utente è tenuto a dare immediata disdetta in caso di trasferimento e comunque in ogni caso di abbandono non temporaneo dei locali serviti.

Art. 11

Usi dell'acqua

1) - La somministrazione dell'acqua è di norma concessa per usi domestici. E' facoltà dell'A.P.M. in accordo con il Comune di concederla anche per altri usi, compatibilmente con i limiti dell'estensione e della potenzialità degli impianti gestiti.

2) - E' vietata all'Utente l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione.

3) - L'Utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto a corrispondere l'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data dell'inizio della somministrazione, se posteriore, salvo il diritto dell'A.P.M. di sospendere la fornitura e di adottare ogni altro provvedimento consentito.

4) - E' vietato all'Utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'A.P.M. senza autorizzazione scritta della stessa.

Art. 12

Rilevazione dei consumi

1) - Per tutti gli usi i quantitativi minimi garantiti, dovuti dall'Utente all'A.P.M. anche se non consumati, sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli Organi competenti.

2) - Tutti i consumi sono fatturati secondo le misure fissate dalla Struttura Tariffaria in vigore, in relazione ai diversi scaglioni ed all'uso.

3) - Non sono ammesse compensazioni tra eccedenze positive e negative rispetto ai minimi garantiti nei diversi intervalli di rilevazione, salvo i casi in cui l'entità dei minimi sia definita per intervalli superiori.

4) - La rilevazione degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita da incaricati dell'A.P.M. ad intervalli predeterminati ed almeno due volte all'anno. L'Azienda ha comunque la facoltà di eseguire o fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, rilevazioni supplementari.

5) - Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati.

6) - Qualora, per causa attribuibile all'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, l'A.P.M. può disporre la chiusura della presa di alimentazione. Essa potrà essere riaperta soltanto dopo l'effettuazione della necessaria rilevazione.

- 7) - Quando sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo nel quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio, e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, salvo stima tecnica in assenza di congrui riferimenti.
- 8) - Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato dall'A.P.M. sulla base di accertamenti tecnici, tenendo conto del tipo e del periodo di utilizzazione.
- 9) - Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica all'A.P.M., eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito stabilito nelle Norme Integrative annesse al presente Regolamento.
- 10) - Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica sono compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana, la misurazione è ritenuta esatta; in tal caso non si procede ad alcuna rettifica dei consumi e l'A.P.M. incamera il deposito effettuato a compenso delle spese di verifica.
- 11) - Nel caso di errore eccedente le tolleranze la rettifica dei consumi sarà limitata al periodo compreso tra l'ultima rilevazione effettuata e quella precedente non contestata, con obbligo per l'A.P.M. di procedere al rimborso del deposito costituito e di accollo delle spese di verifica.
- 12) - Negli edifici condominiali esistenti e dotati di misurazione separata per ogni unità immobiliare interna, l'A.P.M. fatturerà separatamente i consumi, a condizione che in sede di rilevazione sia possibile acquisire tutte le letture. In caso contrario procederà alla fatturazione sulla base dei consumi rilevati dal contatore generale, riconoscendo tariffe e scaglioni con riferimento al numero complessivo delle unità immobiliari servite.
- 13) - Il servizio di cui al comma precedente è effettuato in base a richiesta dell'Utente e contro corrispettivo, così come stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, nella misura definita alla lettera F delle annesse Norme Integrative.
- 14) - Per gli edifici condominiali di nuova edificazione, e con sottomisura conforme a quanto stabilito all'art. 9, il servizio sarà gratuito.

Art. 13

Tariffe della somministrazione

- 1) - I prezzi indicati nelle Tariffe in vigore nel tempo rappresentano il corrispettivo unitario dovuto dall'Utente per le quantità di acqua somministrate dall'A.P.M., o comunque ad essa dovute. A tale corrispettivo sono da aggiungere le quote fisse d'utenza ed ogni altro onere dovuto in relazione alle normative vigenti.
- 2) - Nel corso del contratto di somministrazione, le Tariffe e le quote fisse potranno variare, sia nella forma che nella sostanza, per decisione degli Organismi competenti o disposizioni normative e l'A.P.M. e l'Utente sono impegnati ad accettarle per la prosecuzione del contratto medesimo.

- 3) - L'Utente è inoltre tenuto a corrispondere all'A.P.M. i diritti dovuti per la riapertura delle prese, l'installazione o la riapertura dei contatori e per i sopralluoghi agli impianti fatti su richiesta dell'Utente o dal medesimo provocati.
- 4) - Nel caso di variazioni dei valori tariffari o dei carichi fiscali gravanti sulle tariffe medesime, l'A.P.M. non è tenuta ad una contestuale rilevazione dei consumi, potendo ricorrere ai criteri induttivi di prevalenza o pro-die vigenti.
- 5) - Resta tuttavia in facoltà dell'Utente di richiedere la fatturazione dei consumi effettuati fino al momento della variazione comunicando all'Azienda, entro sette giorni, con valido mezzo di prova, la rilevazione effettiva del contatore al momento dell'entrata in vigore delle variazioni.
- 6) - In tal caso l'A.P.M. fatturerà i consumi sulla base della rilevazione, conguagliando gli eventuali acconti già fatturati, addebitando l'eventuale nuovo acconto alle nuove tariffe.
- 7) - Analogamente l'A.P.M. procederà qualora la stessa esegua, con qualunque modalità e per qualunque motivo, la rilevazione dei contatori.

Art. 14

Pagamenti

- 1) - Il pagamento delle somministrazioni deve essere eseguito dall'Utente nei periodi indicati, esclusivamente presso gli Istituti bancari convenzionati, gli Uffici postali o presso l'Ufficio Cassa dell'A.P.M., in base alle fatture che vengono periodicamente inviate al recapito dell'Utente stesso.
- 2) - Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto ed al minimo garantito calcolati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse d'utenza, spese d'esazione, penalità, arretrati e quant'altro dovuto.
- 3) - Il pagamento deve essere fatto integralmente entro il termine indicato in fattura.
- 4) - Trascorso inutilmente tale termine la fattura sarà gravata di una indennità di mora definita a cura dell'A.P.M., indennità che verrà addebitata sulla prima fattura emessa successivamente al ritardato pagamento.
- 5) - Gli eventuali reclami o contestazioni, salvo i casi di evidenti anomalie di misurazione e di addebito, non danno diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno eseguite dall'A.P.M. con separate fatture/note di accredito o mediante conguaglio nelle fatture successive.
- 6) - In caso di morosità l'A.P.M. può procedere, previa diffida, alla sospensione della fornitura, salvo il diritto di esigere quanto dovuto dall'Utente.
- 7) - La sospensione della somministrazione per morosità può comportare la risoluzione del contratto.
- 8) - Le somministrazioni sospese per morosità non potranno essere riattivate finché l'Utente non abbia estinto il debito per fatture scadute, anticipate le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore e provveduto a stipulare un nuovo contratto, qualora il precedente sia stato risolto.
- 9) - Nel periodo di interruzione della somministrazione per motivi diversi dalla cessazione o dalla sospensione per morosità, decorreranno ugualmente le quote fisse d'utenza.

10) - L'A.P.M. si riserva altresì il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua qualora risultino insolute fatture relative ad altre prestazioni o servizi erogati dalla medesima allo stesso Utente.

Art. 15

Garanzia dei pagamenti

- 1) - L'A.P.M. si riserva la facoltà di richiedere alle Utenze fatturabili a rilevazione consuntiva un deposito cauzionale infruttifero pari ai presunti consumi periodici come stabilito nelle Norme Integrative annesse al presente Regolamento.
- 2) - Analogamente l'A.P.M. procede nei confronti degli Utenti incorsi in ripetute morosità, ferma la facoltà di sospendere l'erogazione sin dalla prima insolvenza.
- 3) - Per le Utenze che l'A.P.M. fattura con sistema d'acconto non viene applicato deposito cauzionale, intendendosi quest'ultimo sostituito dall'emissione degli acconti in corso di fornitura.
- 4) - Il deposito cauzionale è restituito all'Utente, all'atto della cessazione della fornitura, mediante compensazione con il conguaglio dei consumi e quant'altro dovuto dall'Utente medesimo.

Art. 16

Impianti di uso pubblico

- 1) - Sono considerati di uso pubblico i seguenti impianti:
 - a) - le fontane pubbliche;
 - b) - le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) - gli impianti destinati al lavaggio delle fognature od altra pubblica utilità;
 - d) - le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.
- 2) - L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'A.P.M. su richiesta degli Enti interessati ed a carico dei medesimi. Per gli usi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente l'acqua viene misurata da contatore o, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche od altro idoneo mezzo; per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità stabilite in un successivo articolo del presente Regolamento. Il consumo per gli usi predetti è a carico degli Enti interessati e gli oneri relativi sono computati annualmente per una corretta conduzione del servizio di acquedotto.
- 3) - E' fatto divieto di prelevare acqua dai seguenti impianti:
 - dalle fontane pubbliche, per usi diversi da quelli domestici;
 - dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, ad esclusione delle persone a ciò autorizzate e per gli usi consentiti;
 - dalle bocche antincendio, se non per spegnimento di incendi.
- 4) - Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b), c).

Art. 17

Bocche antincendio private

- 1) - In seguito ad apposita richiesta viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio private, distintamente da quella relativa ad altri usi.
- 2) - La derivazione di presa, realizzata per l'impianto antincendio potrà alimentare anche gli appartamenti o altri servizi dello stesso edificio.
- 3) - L'impianto antincendio con le relative bocche non può essere in alcun modo destinato ad usi diversi da quello di spegnimento degli incendi.
- 4) - La costruzione delle suddette prese viene eseguita dall'A.P.M. ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.
- 5) - Ai rubinetti delle singole bocche antincendio l'A.P.M. applica uno speciale sigillo, rimovibile da parte dell'Utente solo in caso di controlli da effettuare all'impianto dalle autorità preposte o in caso di incendio, il quale ha comunque l'obbligo di comunicazione all'Azienda che avverrà preventivamente in casi di controlli ed entro il più breve tempo possibile nel caso di incendi.
- 6) - L'Azienda può inoltre installare un contatore, in conformità di quanto stabilito all'articolo 9, per la verifica di eventuali perdite. I consumi in tal caso registrati verranno addebitati all'Utente in base alle tariffe vigenti. In ogni caso la rete privata in derivazione dalla presa di alimentazione antincendio dovrà essere munita di un disconnettore a protezione della rete di distribuzione, posto in prossimità del contatore ed a valle del medesimo.
- 7) - L'A.P.M. non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo contemporaneo di più bocche.
- 8) - Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari. Per il deposito cauzionale vale quanto fissato in un precedente articolo.

Art. 18

Impianti interni

- 1) - L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno degli stabili e delle proprietà private, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a cura e spese dell'Utente, compresa la relativa manutenzione.
- 2) - L'A.P.M. si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio, o quando si renda comunque necessario od opportuno.
- 3) - Nell'esercizio degli impianti interni allacciati al Pubblico Acquedotto, l'Utente deve comunque sempre osservare, pena la sospensione della fornitura, le seguenti norme:

- a) - le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
 - b) - nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo o del calore;
 - c) - nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica, convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
 - d) - nei punti più depressi delle condotte devono essere installati rubinetti di scarico;
 - e) - ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
 - f) - è esclusa qualsiasi alimentazione promiscua con fonti diverse dal Pubblico Acquedotto ed è vietato collegare le condutture interne di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o pozzo privato, o comunque commiste a sostanze estranee;
 è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi o scarichi per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
 tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
 - g) - l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come messa a terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
 - h) - è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento, purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
 gli schemi dell'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'A.P.M. che può prescrivere eventuali modifiche.
- 4) - Per l'installazione di serbatoi, nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- 5) - L'A.P.M. può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno non ritenuto idoneo per un buon funzionamento e per la garanzia delle norme igienico-sanitarie; in tal caso l'Utente è tenuto ad eseguirle nel tempo prescrittogli.
- 6) - In caso di inadempienza da parte dell'Utente l'A.P.M. ha la facoltà di sospendere l'erogazione, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 7) - Gli Utenti e gli installatori rispondono della costruzione e manutenzione degli impianti interni in conformità alle normative vigenti ed alle regole della buona tecnica. L'A.P.M. inoltre non assume alcuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 19

Controlli

- 1) - L'A.P.M. può ispezionare, tramite suoi dipendenti od incaricati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.
- 2) - I dipendenti e gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche rilevazioni dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
- 3) - In caso di opposizione o di ostacolo, l'A.P.M. si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta alcuna di compensi od indennizzi da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto dell'A.P.M. di revocare il contratto di somministrazione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 20

Infrazioni e reclami

- 1) - Le infrazioni dell'Utente alle norme del presente Regolamento, verbalizzate dagli incaricati dell'A.P.M., danno diritto alla medesima di sospendere l'erogazione senz'altro avviso, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi, anche per l'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria.
- 2) - Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'Utente deve rivolgersi ai competenti uffici dell'Azienda. Ogni domanda, reclamo o comunicazione effettuata fuori dai predetti uffici, od agli incaricati della rilevazione e controllo dei contatori, qualora pervenga all'A.P.M., verrà considerata come semplice segnalazione.

Art. 21

Imposte e tasse

- 1) - Imposte, tasse, diritti o canoni di qualunque natura ed a qualunque titolo dovute, presenti e future, in relazione alle somministrazioni idriche di cui al presente Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 22

Validità del Regolamento

- 1) - Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti dell'A.P.M. .
- 2) - Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di somministrazione, senza che occorra la materiale trascrizione e salvo il diritto per l'Utente di averne copia gratuita all'atto del perfezionamento del contratto, o all'atto del suo rinnovo, o comunque in caso di richiesta.

Art. 23

Contestazioni giudiziarie

- 1) - Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla somministrazione idrica effettuata dall'A.P.M. ed in generale all'esecuzione delle norme del presente Regolamento e delle Tariffe, è quello competente in relazione alla sede aziendale.

Art. 24

Cessazione di norme e rinvio

- 1) - Con l'approvazione del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti norme comunali in materia di distribuzione idrica, salve in ogni caso quelle di natura igienico-sanitaria ed ogni altra normativa avente valore di Legge o regolamentare, sia statale che regionale.
- 2) - Per quanto non espressamente previsto o regolamentato in materia contrattuale in questa sede, si rinvia alle disposizioni degli articoli 1559 e seguenti del vigente Codice Civile, concernenti i contratti di somministrazione, nonché gli articoli 1469-bis e seguenti del Codice medesimo.

Art. 25

Norme Integrative

- 1) - Il presente Regolamento è integrato dalle Norme riportate nel seguito e riguardanti specificatamente le seguenti materie:
 - A) - Rete di distribuzione
 - B) - Derivazioni di presa
 - C) - Spostamento contatori e rifacimento impianti
 - D) - Contributi per allacciamenti particolari

- E) - Subentro di Utenza e diritti posa contatore
- F) - Quota fisse di utenza
- G) - Depositi a garanzia dei pagamenti
- H) - Commissioni di incasso ed arrotondamento
- I) - Disegni e schemi costruttivi

2) - Le Norme Integrative predette potranno essere aggiornate nel tempo, con atti dell'A.P.M., soggetti ad approvazione se ed in quanto stabilito dalle normative vigenti, senza che tale aggiornamento comporti revisione regolamentare. Esse sono comunque impegnative, tanto per l'A.P.M. quanto per gli Utenti, con impegno dell'Azienda di assicurare la più ampia informazione.

**NORME INTEGRATIVE al REGOLAMENTO della
DISTRIBUZIONE IDRICA**

A. RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Per la realizzazione delle reti e degli impianti necessari alla fornitura idrica alle aree di nuova urbanizzazione è dovuto dai lottizzanti un contributo ragguagliato al costo sostenuto dall'A.P.M.
2. A giudizio insindacabile dell'Azienda potrà essere consentito che gli scavi, i reinterri ed i ripristini siano eseguiti dagli interessati.

B. DERIVAZIONI DI PRESA

1. I contributi a fondo perduto per la costruzione degli allacciamenti alla rete idrica saranno definiti dall'A.P.M., con l'approvazione degli Organismi competenti, in misura corrispondente al costo effettivo sostenuto dall'A.P.M. stessa e calcolato sulla base dei prezzi correntemente praticati per la realizzazione delle prese dalle tubazioni stradali ai contatori.
2. Qualora per servire nuove Utenze si renda necessario il potenziamento della rete e l'adeguamento degli impianti a monte delle prese da realizzare, potrà eventualmente essere richiesto dall'A.P.M. un contributo correlato ai maggiori costi da sostenere.
3. In ogni caso le opere murarie, di scavo, reinterro e ripristino resteranno a carico dell'A.P.M. per la parte insistente su terreno pubblico e saranno a carico dei richiedenti se riguarderanno opere da eseguirsi in terreno privato.

C. SPOSTAMENTO CONTATORI E RIFACIMENTO IMPIANTI

1. Per l'esecuzione dei lavori di spostamento di contatori, rifacimento o spostamento delle tubazioni di allacciamento e simili, verrà richiesto un rimborso spese corrispondente al costo sostenuto dall'A.P.M. per l'esecuzione dei lavori necessari sulla base dei prezzi correntemente praticati.

D. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI PARTICOLARI

1. Le richieste di allacciamenti alla rete idrica in zone non canalizzate, o per le quali non esistono programmi di canalizzazione a breve scadenza, possono essere ugualmente accolte dall'A.P.M. ponendo a carico dei richiedenti un corrispettivo definito con i criteri di cui al 2° comma della norma integrativa lettera **B** (*Derivazioni di presa*).

E. SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI POSA CONTATORE

1. Per l'apertura di un nuovo contatore, per il subentro di utenza e per la riapertura dei misuratori sigillati per cessazione di utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese calcolato in misura corrispondente a mc. 50 di acqua alla tariffa base unificata vigente.
2. Per la posa dei nuovi contatori il corrispettivo di manodopera e materiali occorrenti viene incluso nel contributo di allacciamento di cui alla norma integrativa lettera **B** (*Derivazioni di presa*).

F. QUOTE FISSE D'UTENZA e SERVIZIO di RILEVAZIONE CONTATORI DIVISIONALI

1. Le quote fisse, a qualunque titolo poste a carico degli Utenti, sono esclusivamente quelle stabilite nei provvedimenti normativi vigenti in materia di Tariffe idriche.
2. Per la rilevazione e fatturazione separata dei contatori divisionali da effettuarsi a cura dell'A.P.M. in edifici condominiali esistenti, su richiesta dell'Utente, è dovuto il corrispettivo unitario definito di anno in anno dai competenti Organi dell'Azienda.

G. DEPOSITI A GARANZIA PAGAMENTI

1. Il deposito cauzionale a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Utente a norma del presente Regolamento viene rapportato al presumibile importo dei consumi di un periodo medio di rilevazione, compresi i relativi accessori.
2. Si stabilisce pertanto che il deposito non può essere inferiore all'importo del minimo dovuto per un periodo medio di rilevazione e comunque non inferiore a L. 50.000.
3. Per le bocche antincendio il deposito cauzionale è ragguagliato al canone di abbonamento annuo.
4. Il deposito a garanzia dei consumi non è richiesto per le Utenze intestate ad Enti Locali e Pubblici.
5. Per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento l'Utente versa, all'atto della richiesta, un deposito infruttifero calcolato in misura corrispondente a mc. 50 di acqua alla tariffa base unificata vigente.

H. COMMISSIONI DI INCASSO ED ARROTONDAMENTO FATTURE

1. Per il pagamento delle fatture a qualunque titolo emesse l'Utente, salvo comunque il diritto di utilizzare l'Ufficio cassa dell'A.P.M. senz'onere alcuno, potrà provvedere a mezzo degli Istituti bancari convenzionati, degli Uffici postali, o con

l'utilizzo di ogni altra forma di pagamento correntemente praticata, assumendosi il carico delle eventuali relative commissioni o spese.

2. L'importo complessivo delle fatture viene arrotondato come segue:
 - per le fatture di consumo corrente:
arrotondamento alla cifra di L. 500 o 1.000, per difetto, con recupero sulle fatture successive;
 - per le fatture di ultimo consumo e per corrispettivi diversi:
arrotondamento alla cifra di L. 50 o 100 con criterio matematico.
3. Tutti gli importi finali dovuti saranno espressi in Lire italiane, con arrotondamento come al comma precedente, nonché in Euro al limite di due decimali.

I. DISEGNI E SCHEMI COSTRUTTIVI

1. Le modalità tecniche per l'installazione dei contatori sono definite dagli organi tecnici dell'Azienda, in conformità alle normative vigenti, mediante specifici disegni e schemi costruttivi messi a disposizione dei richiedenti.
2. I materiali utilizzati dovranno in ogni caso essere rispondenti alle esigenze di sicurezza e di ordine igienico-sanitario.
3. L'A.P.M. terrà conto delle modalità esecutive in precedenza adottate localmente, compatibilmente con il rispetto delle normative, sia di ordine generale che tecnico, e valutate le esigenze di uniformazione.

J. INDENNITA' DI MORA E SPESE

1. Per il pagamento delle fatture relative al servizio fornito, l'A.P.M. assegnerà agli Utenti un termine congruo rispetto agli usi del settore ed alle norme civilistiche.
2. I pagamenti effettuati oltre il termine predetto verranno gravati di un'indennità di mora corrispondente al danno economico subito dall'A.P.M., in relazione alla durata del ritardo, ferma in ogni caso la facoltà dell'Azienda stessa di adottare le misure cautelative previste dal Regolamento.
3. L'indennità di cui al comma precedente è definita in misura pari al Tasso ufficiale di sconto nel tempo vigente, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.
4. Eventuali spese incontrate dall'A.P.M., per solleciti od accessi in luogo determinati dalla morosità dell'Utente, saranno addebitate al medesimo nelle seguenti misure:
 - invio di lettera raccomandata, rimborso del corrispondente costo delle tariffe postali;
 - accesso in luogo, rimborso del costo vivo forfettizzato nell'importo corrispondente a mc. 20 di acqua alla tariffa base unificata vigente.

Allegato

**ISTRUZIONI per la DENUNCIA degli SCARICHI
IDRICI**

DENUNCIA DEGLI SCARICHI IDRICI IN PUBBLICHE FOGNATURE DA PARTE DI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILABILI
--

(in esecuzione delle leggi: 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni)

1. Le Leggi nazionali per la tutela delle acque dall'inquinamento e le disposizioni in materia di Finanza locale, prescrivono che per le acque di scarico recapitate nelle pubbliche fognature sia dovuto, da parte di chi effettua scarichi da insediamenti civili o assimilabili, il pagamento di un canone a parziale copertura dei costi dei Pubblici Servizi di Fognatura e Depurazione.
Gli scarichi civili predetti sono quelli provenienti da abitazioni, uffici, negozi, laboratori che non impiegano acque di processo, imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, allevamenti di qualsiasi specie che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, ospedali, alberghi, ecc.
2. Il canone è stabilito per metro cubo di acqua scaricata per il servizio di fognatura ed un'ulteriore quota, sempre per metro cubo, per il servizio di depurazione, a favore del Gestore del servizio, anche qualora il depuratore non provveda al trattamento di tutte le acque provenienti da insediamenti civili, o qualora ancora non sia attivato o realizzato.
3. L'acqua scaricata viene determinata in misura pari al volume dell'acqua prelevata per usi civili dall'acquedotto e da altre fonti (pozzi privati, sorgenti, ecc.).
4. Si raccomanda pertanto agli Utenti di provvedere alla scrupolosa compilazione della denuncia per gli eventuali scarichi di acqua prelevata da fonti diverse dall'acquedotto pubblico, in mancanza della quale divengono d'obbligo gli accertamenti d'ufficio e le relative sanzioni di legge.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORME DELLA LEGGE n. 319/76

Finalità:

Art. 1

La Legge ha per oggetto:

- a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
- b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
- c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;
- d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
- e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici.

Norme finanziarie (estratto):

Le norme che seguono continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del Metodo Tariffario normalizzato, D.M. 1° agosto 1996, previsto all'art. 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Galli), per il servizio idrico integrato (Art. 2 D.L. 17 maggio 1995, n. 172).

Art. 16

1. L'articolo prevede che per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli Enti gestori dei servizi da parte degli utenti (del servizio di fognatura) il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

Art. 17 ed aggiunti

1. L'articolo 17 qualifica il canone dovuto dagli insediamenti civili.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è comunque dovuta dagli Utenti del servizio di fognatura, anche qualora per il Comune non sia in funzione, o non sia ancora realizzato, l'impianto di depurazione. In tal caso i relativi proventi hanno una destinazione vincolata per la realizzazione dell'impianto predetto.
3. L'articolo 17-bis qualifica il canone dovuto dagli insediamenti produttivi, sulla base di una formula-tipo nazionale che indica alle Regioni gli elementi per l'elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di insediamento.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1. La compilazione è semplificata e: richiede informazioni minime, ossia l'Utente deve:
 - comunicare se i propri scarichi civili sono allacciati e confluiscono nella pubblica fognatura (si ricorda che la fognatura è pubblica anche quando, indipendentemente da chi l'ha costruita, è su suolo pubblico, o comunque alla sua manutenzione provvede la Pubblica Amministrazione);
 - segnalare se, oltre che dall'acquedotto, preleva acqua per usi civili anche da pozzi privati o sorgenti e, in caso affermativo, la misura o la stima della quantità prelevata nel corso dell'anno.
2. Relativamente alla suddetta segnalazione, se i pozzi non sono provvisti di contatore, l'Utente può tener conto dei seguenti consumi medi indicativi per usi civili e assimilabili, variabili a seconda delle zone e delle caratteristiche dei servizi forniti:
 - Appartamenti, da 40 a 60 mc/anno per abitante;
 - Uffici, da 25 a 50 mc/anno per addetto;
 - Negozi, da 30 a 70 mc/anno per addetto;
 - Alberghi, caserme, ospedali, ospizi, ecc., circa 65 mc/anno per posto letto;
 - Scuole, circa 25 mc/anno per alunno;
 - Allevamenti suini, da 5 a 10 mc/anno per capo;
 - Allevamenti bovini, da 15 a 30 mc/anno per capo;
 - Allevamenti avicoli/cunicoli, circa 0,4 mc/anno per capo.

RITARDATA OD OMESSA DENUNCIA E RITARDATO PAGAMENTO DEI CANONI

Nei casi di mancata od incompleta denuncia degli scarichi derivanti da prelievi idrici provenienti da fonti diverse dall'acquedotto pubblico e nei casi di ritardato o mancato pagamento dei canoni si applicano le procedure e le penali stabilite nel Regolamento per la fornitura idrica.

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	<i>1</i>
<i>Art. 1 - Esercizio della Distribuzione idrica</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Criteri e limiti della Distribuzione</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Norme generali di somministrazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Sistema di distribuzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Allacciamenti alla rete di distribuzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Esecuzione degli allacciamenti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Proprietà delle condotte e delle prese</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Responsabilità dell'Utente</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9- Apparecchi di misura (Contatori)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Contratto di somministrazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Usi dell'acqua</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Rilevazione dei consumi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Tariffe della somministrazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Pagamenti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Garanzia dei pagamenti</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Impianti di uso pubblico</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Bocche antincendio private</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Impianti interni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Controlli</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 - Infrazioni e reclami</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21 - Imposte e tasse</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 - Validità del Regolamento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23 - Contestazioni giudiziarie</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 - Cessazione di norme e rinvio</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25 - Norme Integrative</i>	<i>14</i>
NORME INTEGRATIVE al REGOLAMENTO della DISTRIBUZIONE IDRICA	16
A. RETE DI DISTRIBUZIONE	17
B. DERIVAZIONI DI PRESA	17
C. SPOSTAMENTO CONTATORI E RIFACIMENTO IMPIANTI	17
D. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI PARTICOLARI	17
E. SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI POSA CONTATORE	18

F. QUOTE FISSE D'UTENZA e SERVIZIO di RILEVAZIONE CONTATORI DIVISIONALI	18
G. DEPOSITI A GARANZIA PAGAMENTI	18
H. COMMISSIONI DI INCASSO ED ARROTONDAMENTO FATTURE	18
I. DISEGNI E SCHEMI COSTRUTTIVI	19
J. INDENNITA' DI MORA E SPESE	19
Allegato - ISTRUZIONI per la DENUNCIA degli SCARICHI IDRICI	20
SOMMARIO	24